Anno XII. Venerdì, 9 Dicembre 1859 Num. 342.

L'OPINIONE

Si pubblica tutti i giorni, comprese le Domeniche e si distribuisce dalle ore 7 del mattino al mezzogiorno.

Prezzo delle Associazioni

	Anno	Semestre	Trimestre
Torino a domic. e Provincie	L. 20	L. 11	L. 6
Svizzera	» 36	» 19	» 10
Francia	» 40	[illegible]	» 12
Inghilterra	» 54	[illegible]	» 15
Austria	» 48	» 25	» 13

Un mese L. 2.

Giascun foglio Cent. 5.

Le Associazioni si ricevono

In Torino, all'Ufficio del giornale, via della Rocca, n. 29 *bis*, piano terreno. Nelle Provincie, presso gli Uffici postali. — Parigi, all'*Agence Havas*, rue J. J. Rousseau, n. 3. — A Londra, da *Frederik May*, Street St-James.

Le inserzioni costano L. 1 la linea, gli annunzi cent. 25 caduna linea per la prima volta, cent. 20 per le successive.

Le lettere ed i richiami devono essere indirizzati *franchi* alla Direzione del giornale. Non si restituiscono i manoscritti.

Un foglio arretrato Cent. 10.

Torino, 8 dicembre

L'AUSTRIA IN ITALIA

Durante l'ultimo decennio della dominazione austriaca in Lombardia si ebbero sovente notizie di deportazioni di individui sospetti all'Austria in linea politica e della loro custodia in fortezze remote dell'impero. Nelle carte segrete dell'alta polizia militare austriaca, abbandonate in Milano, troviamo un dispaccio del maresciallo Radetzky che, oltre diversi provvedimenti politici, contiene le massime dietro le quali si è proceduto a quella determinazione.

Il documento, che fa epoca negli annali dell'oppressione austriaca in Italia anche per le altre dichiarazioni e ordinazioni che contiene, è del seguente tenore:

Pres. N. 731 / M. S. sep.

A S. E. IL CONTE GIULAY
COMANDANTE MILITARE DI LOMBARDIA

Monza, 19 luglio 1851.

Gli avvenimenti degli ultimi tempi, il crescere delle mene del partito rivoluzionario, gli orribili mezzi che egli impiega per sottominare l'ordine e la sicurezza, mi hanno determinato di far attenta la popolazione del regno lombardo-veneto che stanno ancora a mia disposizione quei mezzi, dei quali ho bisogno per ottenere l'ordine e quello stato di cose che è necessario per mantenere la sicurezza, minacciata in generale come anche nei singoli individui.

In seguito a ciò ho deciso di emanare l'annesso proclama, che trasmetto al luogotenente per la stampa e pubblicazione. Vostra Ecc. rileverà dal detto proclama che m'importa particolarmente di andare incontro alle tendenze del partito rivoluzionario paralizzandolo, mentre: 1° prendo, per quanto è possibile, sotto la mia protezione i bene intenzionati; 2° rendo responsabili solidariamente le comuni per dimostrazioni politiche; 3° finalmente ritorno alla completa severità dello stato d'assedio, come è stato stabilito col proclama del 10 marzo 1849.

Non poteva essere tema del proclama d'indicare minutamente alla popolazione in qual modo mi dovesse assistere nella scoperta e nell'arresto degli individui politicamente pericolosi. Deve rimanere riservato nella capitale stessa a V. E., d'accordo col signor luogotenente, nelle provincie ai rispettivi comandanti delle fortezze e delle città, d'accordo coi regii delegati, di chiamare davanti a sè i capi delle municipalità e dei comuni, e di ammonirli seriamente in mio nome, essere loro affare unicamente di prevenire coi mezzi che hanno a loro disposizione, i mali che minacciano ai loro più intimi interessi, e di cooperare col maggiore zelo e colla maggiore attività a questo comune scopo.

Io conosco bensì per la maggior parte coloro che hanno sentimenti avversi al governo e molti mi sono già indicati come agitatori, agenti del partito rivoluzionario; ma mi mancano quei materiali di cui ho bisogno per far subentrare contro di essi il rigore della legge. Questi materiali non possono essermi somministrati che dai capi delle comunità. Essi lo possono perchè tali elementi pericolosi sono loro noti come a me, anzi forse meglio; essi lo devono in forza dei loro obblighi come sudditi; vi sono tenuti perchè altrimenti mi spingerebbero ai mezzi estremi, che io sono fermamente determinato d'impiegare, se dalla loro parte non trovo quella cooperazione che posso chiedere e chiedo. Io credo di aver trovato questi mezzi nella guarentigia solidaria per parte dei comuni indicata nel secondo punto. Dove succederanno dimostrazioni ostili al governo di qualunque specie, obbligherò i comuni con truppe di esecuzione, multe, ostaggi e provvedimenti ancora più rigorosi a consegnarmi gli autori ed esecutori di tali dimostrazioni.

In casi speciali, dove la cattiva volontà dei comuni tralasciò d'impedire simili dimostrazioni, io li punirò ancora con multe e con acquartieramento di truppe di esecuzione, anche quando successivamente avessero a consegnare alla giustizia i veri perturbatori.

Prego V. Ecc. di far noto questo ai capi dei comuni, ma soltanto verbalmente, affinchè sappiano quello che hanno da attendersi, se non corrispondono alle mie giuste richieste. Affinchè però non succedano soprusi per parte dei comandanti militari nelle provincie, prego V. E. di ordinare che i comandanti delle città e fortezze nelle provincie, nei casi di dimostrazioni ostili o di maggiori eccessi contro il potere dello stato, e i suoi organi o noti partigiani del governo, se gli autori non vengono subito consegnati, debbono essere bensì autorizzati di acquartierare in quel luogo un conveniente numero di truppe come esecuzione, e di farle mantenere interinalmente dal comune, ma che debbano pure immediatamente renderne avvertita l'E. V. in modo circostanziato, chiedendo anche ulteriori disposizioni, che io poi emetterò dietro le proposte ed il parere dell'E. V.

Dovendosi inoltre già fare a me una relazione diretta di tutti gli avvenimenti importanti, io mi riservo di emettere in casi d'urgenza le necessarie disposizioni senza attendere tali proposte.

Per ciò che concerne il terzo punto, l'esacerbazione dello stato d'assedio, dovranno cessare col giorno della pubblicazione del proclama tutte le mitigazioni pronunciate colla notificazione 2 novembre u. s., n. 17293 M. S. sui delitti quivi indicati e risultanti dallo stato di assedio, e ai tribunali sarà ordinato, col mezzo dei relativi comandanti di città, nel modo più severo, di attenersi esattamente alle determinazioni del proclama del 10 marzo 1849; nelle loro proposte giudiziarie non dovranno allontanarsene sotto la propria personale responsabilità dei giudici ed assessori, e concedo soltanto che per il possesso di armi affatto inservibili, di parti componenti le armi, come anche di piccole quantità di munizioni, si proceda secondo la detta ordinanza presidiale del 2 novembre u. s.

Con questo però non voglio togliere al giudice da me delegato il diritto di recedere dalla punizione legale in via di grazia; anzi desidero al contrario che tutte le circostanze attenuanti legali, particolarmente la precedente buona condotta morale e politica dell'incolpato sia presa in considerazione per quanto è possibile; poichè per ora non m'importa altro che di mostrare alla popolazione che si esercita solo una grazia se si decampa dalla pena pronunziata giudizialmente.

Lo spirito dominante della rispettiva popolazione in unione colla qualità dell'individuo, poi la qualità pericolosa del delitto devono guidare il giudice, se voglia far prevalere tutto il rigore delle leggi o no.

Siccome la clemenza finora esercitata può aver facilmente indotto molti a procurarsi di nuovo delle armi, così ordino che V. Ecc., per la via della luogotenenza nelle provincie sottostanti, stabilisca, insieme alla pubblicazione del proclama, un breve termine per la consegna delle armi, e disponga nello stesso tempo che ad ogni consegnante sia data una ricevuta intorno alle armi consegnate, affinchè nessuno, come è accaduto così sovente, sia dall'interesse trattenuto a consegnare le armi. Quindi si dovrebbe anche aver cura che le armi consegnate siano opportunamente conservate e registrate. Sono però eccettuati quegli individui che hanno ottenuto la licenza del porto d'armi.

Finalmente devo richiamare l'attenzione di V. Ecc. sull'ordinanza del consiglio aulico di guerra del 12 ottobre 1813, num. 719, secondo la quale è permesso di rinchiudere per tempo in una fortezza le persone che sono sospette di spionaggio o di accordi al nemico, sebbene ciò non possa essere provato. Essendo gli accordi col nemico già null'altro che una specie di alto tradimento, io penso di applicare quell'ordinanza del consiglio aulico di guerra anche ai rei di alto tradimento, contro i quali non sono possibili le prove. Prego quindi V. Ecc. di farmi rapporto colla trasmissione degli atti intorno a simili casi, che certamente si verificano, affinchè io possa nelle vie opportune disporre quanto occorre per la temporaria custodia di tali persone.

Mentre ordino nello stesso tempo che la pubblicazione del proclama segua in tre successivi giorni festivi al tempo dell'ordinario servizio divino in tutte le chiese dal pubblico, prego V. Ecc. di disporre presso la gendarmeria, affinchè ogni singola stazione riferisca se quell'ordine è stato eseguito perfettamente, e sopra tali rapporti V. Ecc. mi trasmetterà una relazione complessiva.

Firmato RADETZKY.

Dietro questo ordine fu infatti il proclama già a suo tempo pubblicato dai giornali, letto dai parroci in tutte le chiese, ed esistono negli atti i rapporti della gendarmeria che notano per ogni parroco, se il proclama fu letto ad alta e bassa voce, se accompagnato da commenti in senso del governo o senza alcun commento, se con qualche solennità oppure confusamente in mezzo ad altre pubblicazioni solite a farsi in simili occasioni. Le deputazioni comunali furono poi convocate per un determinato giorno nel capo-luogo di ogni provincia, e dovettero presentarsi personalmente, o farsi rappresentare da persone munite di procura, in caso di riconosciuto legittimo impedimento, e furono loro fatte le intimazioni prescritte con una predica tanto del comandante militare, come del delegato provinciale. La predica del delegato di Brescia si distingue per zelo e fervore nella causa del governo austriaco. Il comandante di quella città nel suo rapporto assicura di aver potuto desumere dalla fisionomia dagli intervenuti che l'intemerata ha fatto buon effetto. Se dobbiamo giudicare dagli avvenimenti, questo effetto non ebbe lunga durata, oppure l'impressione non era quella supposta dal comandante austriaco. Il comandante di Cremona invece assicura che il proclama del 19 luglio ha fatto una pessima impressione sulla popolazione, e perfino anche sui più moderati e tranquilli cittadini.

AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE PIE

Ecco la nuova legge in data 20 novembre scorso, relativa all'amministrazione delle opere pie:

Art. 1. Le opere pie sono rette in conformità delle disposizioni seguenti:

Sono opere pie gl'istituti di carità e di beneficenza, e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere.

Art. 2. Non entrando nel novero delle opere pie contemplate in questa legge i comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute esclusivamente per mezzo di temporanee oblazioni di privati, nè le fondazioni di amministrazione meramente privata amministrate da privati, o per titolo di famiglia e destinate a pro di una o più famiglie certe e determinate, nominativamente indicate dal fondatore.

Delle amministrazioni delle opere pie.

Art. 3. L'amministrazione delle opere pie è affidata ai corpi morali, consigli, direzioni od individui istituiti dalle rispettive tavole di fondazione, o dagli speciali regolamenti in vigore, o da antiche loro consuetudini.

Quando venga a mancare l'amministrazione di un'opera pia e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali, sarà provveduto con decreto reale, sentita la deputazione provinciale.

Art. 4. Le norme da osservarsi per le nomine; e rinnovazioni dei membri delle amministrazioni, per la regolarità delle adunanze e per la validità delle loro deliberazioni sono determinate dai rispettivi statuti o regolamenti.

Art. 5. Non potranno assumere l'ufficio d'amministratore di un'opera pia e ne decadranno quando lo avessero assunto coloro i quali non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione e coloro che abbiano lite vertente coll'opera medesima.

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, lo suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della stessa amministrazione.

Del regime economico, e della contabilità delle opere pie.

Art. 6. Le amministrazioni delle opere pie sono tenute a formare un esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri, ed altre carte che costituiscono il loro archivio, e di tutti i beni mobili ed immobili ad esse spettanti.

Quest'inventario sarà riveduto nelle epoche determinate dai rispettivi regolamenti, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio delle opere pie saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Art. 7. Due copie autentiche dell'inventario e delle aggiunte e modificazioni successive, di cui nell'articolo precedente, saranno trasmesse al governatore della provincia.

Il governatore ne riterrà una copia, e spedirà l'altra al ministro dell'interno.

Art. 8. Sono tenute le amministrazioni a formare ogni anno il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo delle rendite e delle spese del proprio istituto.

Art. 9. Le opere pie che possedono redditi fissi avranno un tesoriere particolare, il quale potrà essere chiamato nel seno delle rispettive amministrazioni per dare le notizie e schiarimenti di cui sarà richiesto, ma non vi avrà in nessun caso voto deliberativo.

Art. 10. I contabili verso le opere pie, e gli agenti di amministrazione tenuti a render conto per maneggio di danaro, o per qualunque altra contabilità materiale, non potranno parimenti aver voto deliberativo nelle adunanze delle amministrazioni.

Art. 11. I tesorieri e contabili godranno di un aggio o stipendio proporzionato all'esazione delle rendite, ed alla risponsabilità da essi assunta, e dovranno prestare idonee cauzioni, nei modi e per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive amministrazioni.

Art. 12. Uno stesso tesoriere potrà essere applicato simultaneamente a diverse opere pie esistenti nel comune medesimo.

Gli esattori delle contribuzioni potranno essere applicati in qualità di tesorieri delle opere pie esistenti nei comuni del loro distretto.

Art. 13. Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle opere pie.

Art. 14. I tesorieri dovranno curare la regolare esazione delle rendite delle rispettive opere pie, e pagare le spese legittimamente ordinate, facendone le dovute registrazioni, sotto pena di rimanere contabili in proprio alla scadenza dell'esercizio delle somme non esatte e dei pagamenti non giustificati.

Essi rendono ogni anno il conto delle entrate e delle spese.

Art. 15. I conti dei tesorieri e contabili delle opere pie riveduti dalle rispettive amministrazioni, saranno approvati dal consiglio di governo, salvo ricorso alla camera dei conti.

Art. 16. Le alienazioni, locazioni, appalti di cose od opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire cinquecento, si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello stato.

La deputazione provinciale però potrà permettere che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Art. 17. Le opere pie concorrono, in proporzione della loro rendita, a formare lo stipendio attribuito ad un applicato in ogni uffizio di circondario e ad un segretario di prima classe nell'uffizio di governo.

La somma afferente sarà versata nelle casse dello stato.

Della tutela delle opere pie.

Art. 18. Ogni opera pia è poste sotto la tutela della deputazione provinciale da cui dipende.

Art. 19. Sono approvati dalla deputazione provinciale:

1. I bilanci e conti, salvo il disposto dello art. 24;

2. I contratti d'acquisto o d'alienazione di immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve le disposizioni della legge 5 giugno 1850 relativa alle capacità di acquistare dei corpi morali, che sarà pubblicata nei nuovi territori;

3. Le deliberazioni che interessano il patrimonio delle opere pie;

Ed in generale tutte quelle che non concernono l'esecuzione dei bilanci o di altre precedenti deliberazioni regolarmente approvate.

Art. 20. L'approvazione di cui all'art. precedente risulta dal visto del presidente della deputazione.

Il rifiuto d'approvazione dovrà essere motivato.

Art. 21. La deputazione provinciale prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti di opere e verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

Art. 22. Contro le decisioni della deputazione provinciale, l'amministrazione d'ogni opera pia potrà ricorrere al Re, che provvederà previo parere del consiglio di stato.

Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del governatore contro le decisioni predette.

Art. 23. Dovrà la deputazione provinciale trasmettere in ogni anno al ministro dell'interno una relazione sull'andamento generale delle opere pie poste sotto la sua tutela, corredata delle tabelle riepilogative dei bilanci e dei conti che dopo l'approvazione dei medesimi saranno preparate per cura delle amministrazioni rispettive.

Dell'ingerenza governativa
nell'amministrazione delle opere pie.

Art. 24. Sono approvati dal Re, previo parere del consiglio di stato:

1. I regolamenti organici e di amministrazione interna delle opere pie;

2. I bilanci e conti degli istituti quando una parte delle spese ordinarie dei medesimi è posta a carico dello stato.

Art. 25. Il Re, previo parere del consiglio di stato, viste le decisioni della deputazione provinciale sui bilanci delle opere pie, potrà cancellare o ridurre le spese che non fossero conformi all'interesse dell'opera, al fine che essa si propone, o che fossero eccessive.

Art. 26. Il ministro dell'interno veglia al regolare andamento delle amministrazioni delle opere pie, ed ove occorra anche per mezzo di speciali delegati ne esamina le condizioni, e riconosce se vi sono osservate le leggi, gli statuti ed i regolamenti che le concernono.

Art. 27. Quando un'amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi agli statuti e regolamenti dell'opera affidatale, e non compia le obbligazioni che le sono imposte dalle leggi e dai regolamenti generali, o ricusi di provvedere nell'interesse dell'opera, potrà essere disciolta per decreto reale, sentita la deputazione provinciale e previo parere del consiglio di stato.

Collo stesso decreto sarà provvisto all'interinale amministrazione, e quando ne sia il caso alla ricostituzione della medesima a termini dell'art. 3.

Art. 28. Gl'intendenti potranno in ogni tempo far procedere alla verificazione dello stato di cassa dei tesorieri e contabili delle opere pie.

Dell'erezione
di nuove opere pie e delle congregazioni di carità.

Art. 29. L'erezione in corpo morale di nuovi instituti di carità e beneficenza aventi una speciale amministrazione sarà fatta per decreto reale previo parere del consiglio di stato, ancorchè tale erezione si faccia per mezzo di sottoscrizioni o di associazioni volontarie.

Nel relativo decreto reale possono essere in tutto od in parte dispensati dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla presente legge i fondatori degl'istituti medesimi che ne ritengano personalmente l'amministrazione.

Art. 30. In ogni comune dello stato in cui non esiste una congregazione di carità vi sarà istituita colle norme infra espresse.

Art. 31. Le congregazioni di carità saranno composte di un presidente e di quattro membri nei comuni la cui popolazione non eccede i 10,000 abitanti, e di otto membri oltre il presidente negli altri.

In aggiunta ai membri anzi fissati potrà per decreto reale essere ammesso a far parte di una congregazione di carità, qualora le venga fatto un dono o lascito, ed avuto riguardo alla rilevanza del medesimo, il benefattore o la persona da esso designata per quanto riguarda alla gestione di tale liberalità.

Art. 32. Il presidente è nominato dal re sulla proposta del ministro dell'interno, e sta in ufficio quattro anni.

Gli altri membri sono eletti dal consiglio comunale nella tornata d'autunno; è ad essi applicabile l'art. 5; assumono l'ufficio appena eletti; si rinnovano per quarto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso è determinata dall'anzianità.

Art. 33. Le congregazioni di carità amministrano in coerenza alla presente tutti i beni devoluti genericamente ai poveri, in forza di legge, o quando dal benefattore non si sia determinato l'uso, opera pia o pubblico stabilimento in cui favore abbia disposto, o qualora la persona incaricata di ciò determinare non possa o non voglia accettare l'incarico.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 34. Le opere pie che non abbiano a termini delle leggi anteriori trasmesso al governo l'inventario di cui all'art. 6 della presente, dovranno entro l'anno uniformarsi alla disposizione dell'articolo medesimo, e trasmettere al governatore le due copie prescritte dal successivo art. 7.

Ciascuna di queste copie sarà accompagnata da una circostanziata relazione sull'origine e sull'oggetto della istituzione, sul modo col quale si provvede al suo mantenimento ed alla sua amministrazione, non che sull'attuale sua condizione.

Art. 35. I consigli di carità, istituti ed uffizi di beneficenza, qualunque ne sia la denominazione, ove non siano nel novero delle amministrazioni particolari di cui all'art. 3, ed abbiano uno scopo conforme a quello di cui all'art. 33, assumeranno il nome di congregazioni di carità, e saranno regolati rispetto alla loro nuova formazione e successiva rinnovazione nel modo per queste anzi determinato.

Art. 36. Con regolamenti approvati dal re saranno stabilite le norme da seguirsi per i bilanci e conti, per le malleverie dei tesorieri e contabili, per la gestione economica delle opere pie in generale, e per tutto ciò che concerne l'esecuzione della presente legge, ferme intanto le discipline vigenti.

È derogato ad ogni disposizione contraria alla presente legge, che sarà in vigore al 1° aprile 1860.

CIRCOLARE
DELL' INTENDENTE GENERALE

Il conte Farcito di Vinea, nel lasciare la carica ora soppressa d'intendente generale della divisione di Torino, da lui coperta con molta intelligenza ed attività amministrativa, indirizzava agli impiegati la seguente circolare:

Torino 1° *dicembre* 1859.

Ill.mo signore,

Certo che lieta compiacenza non poteva a meno di destare nel grato animo mio l'alto onore cotanto eccedente la misura de'miei meriti, cui, a contrassegno straordinario della regale sua soddisfazione pe' miei lunghi e fedeli servizi, m'innalzava la sovrana bontà di S. M. il Re, nell'atto che mi concedeva di ritirarmi dalla laboriosa più che settilustre mia carriera.

Ma per altra parte sommo è il cordoglio che mi preme al momento di troncare quelle officiali ed officiose relazioni da una consuetudine d'oltre a sett'anni fatte più care, che correvanmi gratissime cogl'insigni municipii di quest'eletta divisione ond'ebbi costantemente singolari prove di benevola accettazione, coi chiari funzionarii, dalla cui opera indefessa ed intelligente dessa ripete quel movimento progressivo, vivificante, che vi si manifesta in ogni ramo di pubblico reggimento, co' signori intendenti delle provincie aggregate, cogl'impiegati del mio uffizio, in ognuno de' quali contavo un amico ed un solerte collaboratore.

E così prepotente era in me quell'amarezza, che ho dovuto tardare fino ad ora questo doveroso mio commiato per non troppo vestirlo a lutto; imperciocchè flebile di soverchio non conviene che suoni la mia parola quasi informata solamente dal gran dolore della separazione penosa, mentre io non debbo obliare, anche in siffatto momento, considerazioni di altra natura: il pensiero cioè, che, se dall'un canto in me perdono queste illustri provincie chi non ammette pari nell'amore immenso che loro portava e nell'impegno, ch'era vivissimo, di compensare coll'abbondanza del buon volere la scarsezza di levatura, sì che sterile affatto non riuscisse l'opera mia, vedranno dall'altro, con grande loro profitto, le redini della centrale loro amministrazione affidate a chi terralle con mano sicura, e per autorità, ingegno e dottrina, me lascia di ben lungo spazio indietro. Deve poi confortarmi altresì la fondata speranza del bene che promettono a queste buone popolazioni i nuovi ordinamenti municipali e provinciali, con che la sapienza del governo intese a provvedere al migliore loro benessere nell'atto che procedeva alla fusione delle antiche colle nuove provincie dello stato, delibando quanto eravi di meglio nelle discipline che reggevano l'une e le altre, per formarne un tutto compatto ed unisono, quel codice unificatore amministrativo, ove l'esercizio de' loro attributi, il maneggio delle cose loro, sì nella parte economica, e sì nella politica interna, trovano norme positive e savio indirizzo.

Gli allargati confini dell'elemento elettivo, e della libertà d'azionn dei comuni, de' circondarii e delle provincie porteranno i loro frutti. E questi io auguro benefici per quel senno civile che mirabilmente sviluppava fra le nostre popolazioni la politica educazione nata dal libero regime di che gode da oltre un decennio il popolo subalpino, rigenerato dall'immortale Carlo Alberto, protetto e difeso dall'invitto Vittorio Emanuele, che, emulando l'esempio generoso del magno Genitore, e continuandone i magnanimi intendimenti, col senno e colla mano, colla sagacia e coll'armi, ne rialzava i destini, ergeva sublime la gloria dell'italiano vessillo, e francava ormai la sospirata libertà ed indipendenza delle grande nazione, che sono la vita e l'orgoglio dei popoli, il più prezioso e santo loro retaggio.

Sciolta questa divisione, io ne cedo il maneggio; con essa io vissi, e scompaio con essa. Ma sempre colla mente e col cuore, col pensiero e coll'affetto, io sarò in mezzo a queste dilette popolazioni. E seguirò con occhio ansioso i progressi che promettono alla loro coltura e floridezza, e le tante istituzioni educative e moralizzatrici, la cui sfera prodigiosamente vi si allargava in questo settennio, e crescente sviluppo ripetono dagl'ingegni e dalle virtù che germogliano sovra questo suolo privilegiato, e l'opere vitali e grandiose che, per la loro svegliata operosità, per l'industre loro concorso, e per sagace impulso ed opera del governo attivate, preparano loro uno splendido avvenire.

Le une e le altre avranno nuova spinta e diligente avviamento dai lumi e dalla saviezza di chi è chiamato al governo della provincia in che viene fusa la cessante divisione, e che sinceramente felicito di cotanto acquisto.

Così io vo cercando conforto all'animo smarrito per questa ingrata separazione.

Ma è già tempo che io riprenda animo, e dica l'ultimo vale a queste amate provincie, a codesto municipio, a tutti i pubblici funzionarii, dal cui volonteroso ed illuminato concorso io riportava molto giovamento nel còmpito dell'arduo mio mandato. La S. V. Ill.ma sarà per cortesia interprete, io spero, del mio animo, che non sa trovar parole convenienti all'occasione e adeguate al pensiero. Onde io di nuovo prendo commiato affettuosamente dalla S. V. Ill.ma, dalle provincie, dai singoli municipii di questa interessante e cara divisione. Chè se non senza qualche loro compianto è la mia dipartita, molto è temperata l'amarezza che io provo in questo momento, e non poco è lenito il non menzognero dolore di questo estremo addio!

Piacciale aggradire, signor sindaco, gli atti dell'altissima mia considerazione.

Della S. V. Ill.ma

Dev.mo Obb.mo Servitore
Conte CARLO FARCITO DI VINEA
Grand'officiale dell'ordine mauriziano
già intendente generale della divisione di Torino.

NOTIZIE DEL REGNO DI NAPOLI

Scrivono alla *Gazzetta di Genova*:

Napoli, 30 novembre.

L'impressione del giorno è tutta rivolta alla lettera pastorale diretta al clero della diocesi dal cardinale Sisto Riario Sforza, arcivescovo di Napoli, pastorale che sorpassa in improntitudini tutto quello che si è scritto finora contro la causa italiana dal partito clericale oltramontano.

Essa esordisce dicendo che « più innanzi si « cammina nella via del progresso, più si smarrisce la via della salvezza .... I popoli d'I- « talia non formarono mai un popolo solo, e « dopo due lustri il supremo gerarca Pio IX « sente di nuovo il grido della satanica indi- « pendenza. »

Il cardinale arcivescovo poi allude chiaramente all'imperatore Napoleone III, il quale, dic'egli, « con cuore sleale e con labbro men- « tito, protestando rispetto e devozione al capo « della chiesa, va chiedendo temporali riforme, « concessioni governative, mutamenti di si- « stemi.

« .... Epperciò il papa non re che giudi- « chi, che diriga, che amministri, che corregga « giusta la dottrina di G. C.... Che dica piut- « tosto che esso vorrebbe distrutto il papato, « chè tanto vale volere un papato alla sua fog- « gia. »

Quindi l'arcivescovo passa ad esaminare le chieste riforme, e crede di provare che esse siano non necessarie, non giuste e non possibili, imperocchè « se la parte primaria del « governo temporale dei papi è attribuita se- « condo natura (*sic*) agli ecclesiastici, quale « largo compenso non torna poi pei laici l'in- « dipendenza, le ricchezze di cui son debitori « al governo pontificio!

« .... Non è poi in arbitrio degli uomini « giudicare del potere temporale dei papi .... « e che se non è di fede essere indispensabile « il potere dei papi, nulladimeno l'arroganza « e l'audacia non potrà con questo distrug- « gere tutta la forza del raziocinio che deriva « dal fatto di tanti secoli e dalla ragione i- « stessa. »

Mi sarebbe impossibile continuare l'analisi della pastorale del Riario Sforza perchè potrei essere troppo lungo; mi piace solo osservare infine che egli attribuisce la rivoluzione delle Romagne « alle istigazioni poco benevoli, anzi « ostili alla santa sede .... ed ai vari anni di « governo non pontificio nel principio di que- « sto secolo.

Napoli, 1 dicembre.

La polizia sembra voler continuare, sebbene lentissimamente, nei piccoli miglioramenti incominciati nella città. Pare peraltro che essa ritrovi ostacoli nella camarilla, la quale crede esorbitanti le velleità di *riforme* dei signori Aiossa e Silvestri. Noi possiamo assicurare che auguste raccomandazioni sono state fatte per far ritornare in Napoli il celeberrimo camorrista, Iose di Crescenzo, affigliato del commissario Campagna.

Dicesi che la polizia abbia resistito a siffatte raccomandazioni, volendo provare che essa può mantenere l'ordine senza l'aiuto ed il concorso dei *lazzaroni*. — Il re ieri è stato alla caccia ad Astroni.

Sabato, 3, vi sarà la gran festa dal conte di Siracusa, preludio per alcuni, come già vi annunziai, di riforme.

Un ordine reale ha vietato la riproduzione delle pitture di Pompei che rappresentano nudità.

Del corpo spedizionario nessuna novità salvo che sopra 16 mila uomini vi sono due mila ammalati agli ospedali per cattivo trattamento. Solamente adesso sono stati spediti 8 paglioni che bastano appena alla metà delle truppe; e l'altra metà sarà costretta, come pel passato, a dormire sopra dieci rotoli di paglia che si muta soltanto ogni otto giorni.

Il generale Pianelli al contrario ha spiegato un lusso straordinario; mi si dice anzi che ne sia stato perfino rimproverato dal governo.

LEGGE ELETTORALE

(Continuazione — V. num. 338)

Art. 54. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dal governatore in consiglio di governo, od a lagnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere la sua azione avanti alla corte d'appello con produrre i titoli che danno appoggio al suo richiamo.

La domanda dovrà, a pena di nullità, notificarsi fra giorni dieci, qualunque sia la distanza dei luoghi, così al governatore, come alle parti aventi interesse.

Dove la decisione avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista.

Art. 55. La causa sarà decisa sommariamente, ed in via d'urgenza, senza che sia di uopo del ministero di causidico od avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei consiglieri della corte, sentita la parte, od il suo difensore, non che il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 56. Il governatore sulla notificazione che gli verrà fatta della proferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.

Art. 57. Se vi è ricorso in cassazione, la corte provvederà sommariamente in via d'urgenza, come innanzi alla corte d'appello.

Art. 58. L'appello introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato concellato sulla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 59. I ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo alle sue imposte e ad ognuna delle persone indicate all'art. 48 i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai ricevitori che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 60. Dovrà darsi comunicazione delle liste annuali, e delle tavole di rettificazione ad ogni stampatore che voglia prenderne copia.

Sarà loro facoltativo di metterle a stampa in quel sesto che meglio stimeranno, ed esporle in vendita.

Art. 61. Gli elettori riceveranno dal sindaco, nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei collegi elettorali, un certificato comprovante l'iscrizione loro sulle liste dell'anno. (*Continua*)

INTERNO

FATTI DIVERSI

Diplomazia. — Il cav. Desambrois è partito ieri per Parigi nella qualità d' inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la corte imperiale.

Provincia di Torino.—Il cav. Boschi, già intendente generale di Vercelli, è stato nominato vice-governatore della provincia di Torino.

Decorazione. — Sulla proposta del ministro per gli affari esteri e con decreti 27 novembre ultimo scorso S. M. si è degnata conferire la decorazione di grande uffiziale dell'ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro al commendatore Alessandro Jocteau, ministro residente presso la confederazione svizzera,

e quella d'uffiziale dell'ordine stesso al conte Vittorio Sallier della Torre, segretario di legazione di prima classe.

Opera di utilità pubblica. — Con R. decreto, 4 corr., viene approvata e dichiarata opera di utilità pubblica l'apertura di una strada interna nel comune di Castagnole delle Lanze, la quale mette dalla via Sottana alla nuova piazza del mercato, da eseguirsi secondo il piano del progetto redattone dall'aiutante del Genio civile Gilodi sotto la data del 20 agosto p. p.

Amministrazione postale. — Con R. decreto del 20 corr., è stabilito quanto segue:

Art. 1. Il personale degli impiegati dell'amministrazione provinciale delle poste sarà composto conforme alla tabella annessa al presente decreto controsegnata dietro nostro ordine dal nostro ministro segretario di stato pei lavori pubblici.

Art. 2. Il presente decreto avrà effetto col primo gennaio 1860.

Pianta del personale
dell'amministrazione provinciale delle poste.

1 Ispettore principale di 1 classe a L. 5,000 — 1 ispettore principale di 2 cl. a L. 4,500 — 8 direttori di 1 cl. - Ispettori di 1 cl. a L. 4,000 — 24 direttori di 2 cl. - Ispettori di 2 classe a L. 3,500 — 30 dirett. di 3 cl. - Sotto ispett. di 1 cl. a L. 2,800 — 55 dirett. di 4 classe - Sotto ispett. di 2 cl. a L. 2,300 — 65 dirett. di 5 cl. - Sotto ispett. di 3 cl. a lire 2,000 — 75 applicati di 1 cl. a L. 1,800 — 75 applicati di 2 cl. a L. 1,400 — 80 applicati di 3 cl. a L. 1,200 — 80 applicati di 4 cl. a L. 1,020 — 17 applicati locali a L. 600 — 70 volontari.

Gli stipendi importano la somma complessiva di L. 893,800.

Contabilità dello stato. — È pubblicata la legge 13 novembre scorso relativa alla contabilità generale dello stato.

Lo Statuto. Ieri, 7, è stato promulgato nella Lombardia lo Statuto, in un colla legge elettorale.

Guardia nazionale di Milano. Leggesi nella *Gazzetta di Milano*:

« Questa mattina, abbenchè una folta ed insolita nebbia ne diminuisse l'effetto, era, per i moltissimi cittadini accorsi, bello ed imponente spettacolo la riunione sulla piazza d'armi delle quattro legioni della nostra guardia nazionale, i cui militi, la più parte in completa assisa militare, nella precisione degli esercizi e nella tenuta, in breve non avranno nulla ad invidiare ai soldati della linea. »

La Corte di Cassazione. Leggesi nella *Lombardia*:

« Oggi giunse in Milano l'onorevole commissione dell'eccelsa Corte di Cassazione allo scopo di esaminare i varii palazzi che possono servire di sede a questo dicastero. Essa è composta del barone Manno, primo presidente, del conte Massa Saluzzo, secondo presidente, del commendatore De Ferrari, avv. gen., del commendatore Bussolino, sostituito avvocato generale, del cavaliere Cappa, segretario, e dell'ing. Marone ispettore del genio civile. »

NOTIZIE POLITICHE

Leggesi nel *Corriere dell'Emilia* del 7 corrente:

« *Bologna*, 7. Se non siamo male informati oggi sarà pubblicato il decreto di nomina del nuovo ministero che sarà quale noi l'annunziammo or sono nove giorni. Dimani la sede del governo di queste provincie transapennine sarà trasferita a Modena, e si metterà tosto all'opera per unificarle quanto più è possibile procurando sempre d'assimilare le leggi alle piemontesi, che sono quelle che definitivamente ci debbono reggere.

« La commissione creata per questo, anche ieri riunivasi per sentire alcune proposte di leggi fatte dal governo, cioè quella dell'amministrazione comunale e provinciale, quella della guardia nazionale, degli stabilimenti di pubblica beneficenza, e si parlò pure della tassa su le mani morte. »

Leggiamo nella *Gazzetta austriaca*, 2 dicembre:

« Veniamo a sapere che da parte dell'Austria è partito ieri soltanto l'invito formale al congresso, e precisamente per i gabinetti di Berlino, Pietroburgo e Stoccolma, mentre l'invito al gabinetto di Londra ed alle corti del mezzogiorno (Madrid, Lisbona, Torino, Napoli e Roma) venne fatto dalla Francia. Si scorge da questo, che in conferma di quanto abbiamo annunciato già da varii giorni in proposito, non sono chiamate al congresso soltanto tutte le potenze che presero parte al congresso di Vienna, ma anche le potenze interessate dell'Italia, e che gl'inviti al congresso vennero concepiti nell'*identica* forma dalle due potenze che sottoscrissero i preliminari di Villafranca. A quanto rileviamo, le potenze si faranno rappresentare in Parigi al congresso, dal loro ministro degli affari esteri come primo plenipotenziario, e dal loro inviato alla corte delle Tuileries come secondo plenipotenziario. »

Leggiamo invece nel *Times*:

« Ci rincresce l' annunciare che dopo una lunga discussione nel gabinetto sull'argomento, venne deciso che lord Palmerston non rappresenterebbe l' Inghilterra al congresso come primo plenipotenziario. Noi avevamo la speranza che i vantaggi risultanti in nostro favore dalla presenza di lord Palmerston al congresso avrebbero controbilanciato gli inconvenienti della sua assenza in questo momento del resto importantissimo. Nullameno, il piano originario di politica non sarà abbandonato, e lord Cowley sarà incaricato di spiegare, e per quanto possibile di dar forza alle viste del suo governo tra i plenipotenziarii. »

— Rileviamo dai giornali francesi che il commendatore De Cito è stato incaricato della direzione della legazione napoletana a Parigi durante l'assenza del marchese Antonini.

I giornali di Madrid del 2 annunziano che si aspetta fra breve il parto della regina, e la *Gazzetta* contiene un decreto reale, col quale S. M. autorizza il re, immediatamente dopo il battesimo del bambino che ha da nascere, a conferirgli, se è maschio, le gran croci degli ordini di Carlo III, di Isabella la cattolica e di S. Giovanni di Gerusalemme, e se femmina, la decorazione delle dame nobili di Maria Luisa.

Stando a certi giornali, un certo numero di mori essendo stati il 30 novembre circordati dagli spagnuoli, vennero invitati ad arrendersi, ma si rifiutarono, e si credeva probabile che fossero stati uccisi. Si dice che durante l'affare tre mori si siano impossessati di una bandiera spagnuola, ma che un soldato spagnuolo del reggimento Borbone precipitandosi addosso a loro, uccidendone due, la abbia ricuperata.

I giornali annunziano che la prima operazione che si farà sarà probabilmente l'attacco di Tetuan, e che una flottiglia che sta ora raccogliendosi a Malaga, sarà incaricata di distruggere i forti che difendono il fiume che conduce a quella città, dopo di che le scialuppe cannoniere potranno avanzarsi all'attacco.

— Le cortes portoghesi vennero sciolte mediante decreto reale del 24 novembre. Si faranno tosto nuove elezioni, e le camere sono nuovamente convocate per il 26 dicembre. Dall'apertura della sessione si è sempre minacciato lo scioglimento, ed i ministri si sono sempre trovati in minoranza tanto nei comitati che nella camera. L'atto del re di sciogliere le camere venne severamente criticato, quantunque l'approvazione di una nuova legge elettorale, che modifica profondamente l'antico sistema, serva a scusare un simile procedere.

Se il governo fu debole, l'opposizione mostrò certo di non aver alcun capo nè una linea stabile di condotta, e la dissoluzione può essere considerata come uno scioglimento, abbenchè soltanto temporario, delle difficoltà che circondavano ambe le parti. Il re non può essere accusato di aver agito contro la costituzione, ma non è improbabile che le nuove camere abbiano a mostrarsi intrattabili come le precedeti, e che i ministri siano finalmente obbligati a dimettersi.

— Scrive da Berlino il corrispondente del *Bund*, in data 2 dicembre:

« Ieri è giunta qui la lettera d'invito al congresso. La Prussia prenderà in esso le parti dell'Austria, e per compenso di questo servigio richiederà da quel governo l'adesione alle proprie viste nella questione dell'Assia.

« Sembra, che nell'affare delle fortificazioni da farsi alle coste tedesche dei mari del nord, non sia ancora stato stabilito, se dopo compiti i preliminari lavori tecnici, la Prussia dovrà presentarli alla dieta essa sola, oppure congiunta agli stati marittimi interessati. Sembra difficile l'ottenere un accordo completo degli stati marittimi, quando si pensi, che va compresa in quel numero anche la Danimarca (per l'Holstein). Il regno scandinavo ha certo un maggiore interesse a che le coste della Germania siano indifese, che alla loro sicurezza.

« Negli ultimi giorni lo stato di salute del re ha avuto un peggioramento, ed il viaggio in Inghilterra, che si credeva potesse aver luogo fin dalla metà di dicembre, dovrà per ora essere differito.

« Non si è ancora trovato un successore al ministro della guerra, che rinunciò al suo posto, in seguito a differenze intorno alla nuova organizzazione dell'esercito. Precisamente per quel posto, il partito liberale non potrebbe proporre che pochi candidati. Sono però infondate le voci che corrono di dimissioni date da altri ministri. »

Scrivono da Berlino, 3 dicembre, al *Giornale tedesco di Francoforte*:

« È un fatto, che il piano di una nuova organizzazione dell'esercito, non solo non venne abbandonato, ma viene anzi continuato con zelo, come una questione vitale per la Prussia, e se ne può tanto meno dubitare, dal momento che si preferì di rinunciare ai servigi di un uomo tanto abile nelle cose militari, quale è il signor Bonin, per poter effettuare la nuova organizzazione dell'armata in tutte le diverse sue parti.

« Manca di ogni fondamento, a quanto, dietro buone informazioni, assicura la *Gazzetta di Spener*, la notizia portata da diversi giornali, che il governo abbia intenzione di distruggere le fortificazioni di Giuliers e di Silberberg, ed è almeno certo che quella notizia è falsa rispetto a quest' ultima. Sembrava infatti altamente inverisimile che si volesse cancellare dal novero delle fortezze Silberberg, quella imprendibile piccola rocca, che, quantunque col modo presente di condurre in grande scala la guerra non possa avere una grande importanza strategica, può nondimeno essere utilizzata a molti scopi con una guarnigione relativamente piccolissima, mentre poi per la piccola guerra quale solo si può fare nei paesi montuosi, ha in oggi quella fortezza la stessa importanza che aveva nel 1807, nel qual anno essa sola, di tutte le fortezze della Slesia, non venne attaccata dai francesi, e mediante un'audace ed improvvisa sortita fatta di là, si combattè e si vinse nella sola battaglia fortunata che abbia avuto allora luogo sul suolo della Slesia. Rispetto poi a Giuliers, deve essersi trattato di demolire le fortificazioni non solo di Giuliers, ma anche di Sarrelouis, quando si pensava di formare di Wesel una piazza di primo ordine, ma solo dopo che si avesse effettuato il progetto relativamente a Wesel; peraltro la cosa non venne neppur maturata nel ministero. »

— Un giornale di Copenhaguen ha stampato a grandi lettere l'annunzio, che sono poste in vendita parecchie cambiali del principe ereditario Ferdinando, emesse da esso *sotto la garanzia del suo onore reale*, ma non pagate alla scadenza. Il principe, è, come tutti sanno, il più prossimo agnato del re, tra i pretendenti alla successione, indebitato fino agli occhi, e senza alcun credito.

Sembra che con quell'annunzio scandaloso si voglia almeno costringerlo ad un parziale pagamento di quelle cambiali.

— Leggiamo in una corrispondenza da Pietroburgo, 16 novembre, nella *Nuova Gazzetta di Amburgo*:

« L'espulsione di Besobrasoff da Pietroburgo, forma, fin dal momento che si è conosciuta, l'argomento quasi esclusivo della conversazione in tutti i circoli che si interessano delle pubbliche cose. Besobrasoff è figlio di un senatore, nipote del principe Orloff, ricchissimo ed affatto indipendente, e perciò in una condizione tanto eminente, che il rigore usato contro di lui eccita grandissima sensazione. Egli ha presentato all'imperatore una memoria, che rispetto alla emancipazione dei contadini dalla servitù si accosta a quella opinione, dietro la quale la nobiltà russa, quando cioè essa fosse costretta a lasciare ai servi emancipati casa insieme e terreno, sarebbe rovinata politicamente, e non si troverebbe perciò in caso di prestare al trono in avvenire quei servigi che gli ha finora prestati. Egli si dichiara pienamente favorevole alla emancipazione, ma domanda che gli emancipati abbiano a guadagnarsi a poco a poco la proprietà del suolo, come la acquistò già in altri tempi la nobiltà.

« Tutto questo sta in relazione strettissima col malcontento dei deputati della nobiltà, i quali hanno recato qui dai varii governi le decisioni dei comitati della nobiltà, e non vennero trattati come se lo aspettavano, e come erano in diritto di aspettarselo dal comitato di redazione Rostoff; giacchè si era detto che al loro arrivo essi sarebbero stati riuniti in un corpo deliberante, una specie di notabili, o come dicono i russi, una *duma*. Già era stata destinata per le loro adunanze una sala nel quartiere dei paggi. Ma questa idea venne tosto abbandonata, quando il governo si accorse che in questa assemblea si andrebbe tosto al di là del vero scopo, per la quale sarebbe stata convocata. Ed è perciò che si dice nel pubblico che Besobrasoff ha domandato all'imperatore una costituzione. »

Dispacci Elettrici Privati
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 8 dicembre, mattina.

Il *Moniteur* contiene le seguenti nomine di inviati straordinarii:

Berlino — principe di Latour d'Auvergne;
Torino — signor di Talleyrand;
Baviera — marchese di Banneville;
Stati Uniti — signor Mercier;
Olanda — conte di Sartiges;
Svezia — signor Danremont;
Danimarca — signor Baudin;
Grecia — signor Bourée;

L'abate Sisson è stato condannato a tre mesi di prigionia e 1000 franchi di multa per aver pubblicato nell' *Ami de la Religion* una falsa lettera del Re di Sardegna all'Imperatore.

Parigi, 8 dicembre sera.

È giunta l'adesione della Spagna al congresso.

Borsa di Parigi dell' 8.
(Valori diversi)

Grande fermezza. Tutti i valori richiesti e in rialzo.

Azioni del Credito mobiliare 837.
Id. Str. ferr. Vittorio Emanuele 420.
Id. id. Lombardo-Venete 570.
Id. id. Romane (manca).
Id. id. Austriache 572.

BORSA DI PARIGI dell'8 x.bre.

Fondi francesi	in contanti	in liquidazione.
3 0/0 . .	senza vaglia	69 95 70 40
4 1/2 p. 0/0 .	95 50 » »	
Consolidati ingl.		97 3/8
Fondi piemontesi		
1849 5 0/0 . .	85 50 85 75	
1853 3 0/0 . .	53 75 53 50	

G. ROMBALDO, Gerente.

ORARIO delle Partenze dei Convogli delle Strade ferrate

FERROVIE	PARTENZE — Ore antimeridiane	PARTENZE — Ore pomerid.
Da Torino a Genova		
da Torino	6 » 9 55 11 15	2 » 5 »
da Genova	6 10 10 »	2 10 5 15
Da Genova a Pontedecimo		
da Genova a Pontedecimo	8 » » »	12 30 3 30 6 »
da Pontedecimo a Genova	8 45	3 30 5 50
Da Genova a Voltri		
da Genova	6 25 9 » 12 15	3 » 5 25 8 05
da Voltri	5 15 8 » 10 15	1 55 4 10 6 35
Da Alessandria ad Arona		
da Alessandria	4 40 9 10	12 25 6 35
da Arona	5 25 8 40	12 15 3 45
NAVIGAZIONE — *Corse ascendenti.*		
da Sesto	5 20 » » 11 50	» » » »
Arona (*arrivi*	5 50 » » » »	12 20 » » » »
Arona (*partenze*	6 15 » » » »	12 35 » » 3 45
Pallanza	7 20 » » » »	2 20 » » 5 05
Intra	7 35 » » » »	2 35 » » 5 30
Magadino	» » » » 10 20	5 25 » » » »
Corse discendenti.		
da Magadino	» » 6 30 » »	11 15 » » » »
Intra	5 45 9 » » »	» » 1 35 » »
Pallanza	6 » 9 15 » »	» » 1 50 » »
Arona (*arrivi*	8 15 10 40 » »	» » » » 3 25
Arona (*partenze*	» » 10 50 » »	» » » » 4 »
Sesto	» » 11 20 » »	» » » » 4 30
Da Vigevano a Mortara		
da Mortara	7 10 10 30	2 45 7 55
da Vigevano	5 40 9 40	1 » 4 50
Da Alessandria ad Acqui		
da Alessandria	8 55	1 50 7 25
da Acqui	6 20 10 35	3 30 » »
Da Alessandria a Piacenza		
da Alessandria	» » 9 20	12 30 7 35
da S. Nicolò	5 12 8 27	3 27 » »
Da Tortona a Novi		
da Tortona	7 45	6 05
da Novi	8 45	7 »
Da Torino a Pinerolo		
da Torino	6 30 12 »	5 15 » »
da Pinerolo	8 20 » »	2 10 7 20

FERROVIE	PARTENZE — Ore antimeridiane	PARTENZE — Ore pomerid.
Da Torino a Cuneo		
da Torino	6 15 » »	12 15 5 30
da Cuneo	6 20 » »	12 20 5 35
Da Savigliano a Saluzzo		
da Savigliano	7 52 » »	1 52 7 07
da Saluzzo	6 51 » »	12 51 6 06
Da Bra a Cavallermaggiore		
da Cavallermaggiore	7 36 » »	1 36 6 51
da Bra	7 06 » »	1 06 6 21
V. E. *Da Susa a Torino e Milano*		
da Susa	3 30 6 10 9 30	2 50 6 15
da Torino	» » 6 » 8 20	12 10 5 15
da Milano	4 40 9 » 11 25	» » 4 30
da Torino	6 10 10 30	2 05 6 10 10
Da Parigi a Milano per Torino		
da Parigi (1ª 2ª 3ª *classe*	» » » »	1 45 » »
da Parigi (*diretto* 1ª *classe*	» » » »	» » 8 40
da Lione (1ª 2ª 3ª *classe*	6 35 » »	» » » »
da Ginevra (1ª 2ª 3ª *classe*	8 » » »	» » » »
da Aix-les-Bains (*arrivo*)	» » » »	12 01 » »
da Ciamberi id.	» » » »	12 31 » »
da Torino id.	7 50 » »	» » » »
da Milano id.	» » » »	12 44 » »
da Milano	» » » »	4 30 » »
da Torino	» » » »	10 » » »
da Ciamberi (*arrivo*)	» » » »	2 39 » »
da Lione id.	» » » »	7 13 » »
da Ginevra id.	» » » »	7 28 » »
da Parigi (*diretto* 1ª *classe*) *arrivo*	6 15 » »	» » » »
da Parigi (1ª 2ª 3ª *classe*) id.	11 45 » »	» » » »
Da Biella a Santhià		
da Biella	6 30 » »	1 » 6 »
da Santhià	8 » » »	3 25 7 40
Di Vercelli-Casale-Valenza		
da Vercelli	6 20 8 35 11 50	3 20 7 55
da Valenza	9 40 » »	12 55 7 10
Da Torino ad Ivrea		
da Torino	8 20 » »	12 10 5 15
da Ivrea	7 30 11 30	» » 3 15

Tip. dell'*Opinione* diretta da C. Carbone.